

**D.g.r. 28 febbraio 2014 - n. X/1430**  
**Determinazioni in merito al piano di indirizzo forestale del**  
**Parco dei colli di Bergamo**

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 47, comma 2, della legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ai sensi del quale le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali;

Richiamata la d.g.r. 8/7728 del 24 luglio 2008 che definisce i criteri di redazione dei Piani di indirizzo forestale;

Visto l'art. 50, comma 6, della l.r. 31/2008, che prevede che i Piani d'indirizzo forestale possono stabilire deroghe alle norme forestali regionali, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale;

Visto il regolamento regionale 5/2007 «Norme forestali regionali, in attuazione dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)», come successivamente integrato e modificato;

Riferito dal Dirigente della Struttura Sviluppo e Gestione Forestale:

- che le norme tecniche attuative del Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli di Bergamo, sono valide per quindici anni dall'approvazione definitiva da parte della provincia di Bergamo;
- che il Parco dei Colli di Bergamo ha presentato richiesta di deroga al r.r. 5/2007, trasmessa con nota pervenuta in data 29 gennaio 2014, prot. M1.2014.0007687, ai fini dell'e-

spressione del parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale;

- che le modifiche previste riguardano esclusivamente le prescrizioni tecniche selvicolturali e non alterano le procedure stabilite dall'art. 50 della l.r. 31/2008 e dal r.r. 5/2007;
- che secondo l'istruttoria svolta dalla Struttura Sviluppo e Gestione Forestale, in contraddittorio con gli uffici del Parco, le richieste di deroga per le norme tecniche attuative del Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli di Bergamo per il periodo quindicennale di validità, riguardanti gli articoli 20, 27, 40, 48 e allegato C del r.r. 5/2007, rientrano nelle fattispecie derogatorie e rispettano le finalità tecniche generali di cui alla l.r. 31/2008 e al r.r. 5/2007;
- che pertanto, nulla osta alla deroga alle norme forestali regionali proposta per il Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli di Bergamo;

Vagliate e assunte come proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

recepite le premesse:

1. di esprimere parere favorevole alla deroga alle norme forestali regionali proposta per il Piano di Indirizzo Forestale del Parco dei Colli di Bergamo, per il periodo quindicennale con decorrenza dall'approvazione definitiva del piano stesso da parte della provincia di Bergamo, che riguarda gli articoli 20, 27, 40, 48 e allegato C del r.r. 5/2007, nella formulazione riportata nell'Allegato A), composto da n. 3 pagine, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il segretario: Marco Pilloni

ALLEGATO A

**DEROGHE AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2007 "NORME FORESTALI REGIONALI" RELATIVAMENTE AL PIANO DI**  
**INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO VALIDE PER I 15 ANNI DI VALIDITÀ DEL PIANO STESSO:**

**Art. 20**

**(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)**

Dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente comma 4 quater:

*"4 quater) Gli esecutori dei seguenti interventi sono tenuti all'applicazione dei modelli selvicolturali, degli indirizzi e delle azioni previsti dal Piano di Indirizzo Forestale:*

- a) interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 7, ove tecnicamente possibile;*
- b) interventi per i quali è richiesto il progetto di taglio ai sensi dell'art. 14;*
- c) utilizzazioni di superficie superiore a due ettari, qualora l'esecutore sia un'impresa boschiva, di cui all'art. 14, comma 2;*
- d) interventi di cui all'art. 20, comma 4 bis;*
- e) utilizzazioni in boschi di proprietà pubblica con obbligo di contrassegnatura ai sensi dell'art. 75, comma 2 ter;*
- f) interventi che beneficiano di contributi pubblici;*
- g) interventi compensativi a seguito di autorizzazione alla trasformazione del bosco."*

**Art. 27**

**(Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme)**

Dopo il comma 2 bis sono aggiunti i seguenti commi:

*"3. In assenza di relativo piano di gestione di cui al comma 2 bis, in tali soprassuoli l'intervento selvicolturale deve garantire la conservazione della specie oggetto di raccolta, mantenendo sempre un'adeguata quantità di esemplari maturi e fruttiferi.*

*4. E' possibile la ceduzione sia delle specie oggetto di raccolta che delle altre specie, purché sia garantito un rilascio di matricine, composte in prevalenza dalla specie oggetto di raccolta, in numero doppio rispetto a quanto previsto all'art. 40, fermo restando quanto indicato all'art. 40 comma 8 bis."*

**Art. 40**

**(Norme per gli interventi nei cedui)**

Nel comma 2, alla lettera b) è soppressa la parola "nei saliceti".

Nel comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la lettera c):

Serie Ordinaria n. 11 - Lunedì 10 marzo 2014

"c) nei saliceti, purché il taglio sia eseguito su una superficie massima di duemila metri quadrati, non contigua, distante almeno trenta metri da altre già utilizzate nei cinque anni precedenti;"

Nel comma 5, alla lettera c), dopo le parole "alneti di ontano bianco" sono sopresse le parole "o nero"

Dopo il comma 5 è aggiunto il comma 5 bis):

"5 bis. Nelle alnete di ontano nero è obbligatorio rilasciare almeno settanta matricine o riserve ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati."

**Art. 48  
(Misure di conservazione per i siti Natura 2000 e per il Parco Naturale)**

L'intero articolo, rinominato, è sostituito dal seguente:

"1. In tutti i boschi nei Siti Natura 2000 e nel Parco Naturale sono prescritti i seguenti trattamenti selvicolturali:

a) Nei cedui:

- interventi di conversione all'alto fusto, ad eccezione dei robinieti puri e misti regolarmente gestiti (cioè con un turno non superiore ai 20 anni per i robinieti puri e 30 anni per i robinieti misti), per i quali è consentito la gestione a ceduo matricinato;
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.

b) Nelle fustaie:

- tagli saltuari per piede d'albero o per piccoli gruppi;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.

2. Nei soli boschi definiti habitat di interesse comunitario sono prescritti i seguenti interventi selvicolturali:

a) Nei cedui:

- interventi di conversione all'alto fusto;
- invecchiamento nei robinieti misti e puri;
- interventi fitosanitari e di ricostituzione boschiva;
- interventi di contenimento di specie invadenti;
- interventi di riqualificazione compositiva nelle formazioni antropogene.

b) Nelle fustaie:

- tagli saltuari per piede d'albero;
- diradamenti selettivi finalizzati al miglioramento della struttura e della composizione;
- interventi di contenimento di specie invadenti

3. Nei rimboschimenti e nei rinfoltimenti è obbligatorio l'utilizzo di specie coerenti con la tipologia forestale potenziale utilizzando obbligatoriamente specie di cui all'allegato C.

4. In caso di interventi culturali e di miglioramento forestale, ad eccezione dei casi lotta fitosanitaria obbligatoria, si prescrive il rilascio in bosco di quanto segue:

- a) eventuali alberi morti in piedi o a terra, in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
- b) alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
- c) specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti dalla Giunta Regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 (Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea);

5. Gli interventi culturali a carico del sottobosco sono concessi solo nei seguenti casi:

- a) per garantire la sicurezza di cantiere durante l'esecuzione di attività selvicolturali;
- b) per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
- c) nei castagneti da frutto di cui all'art. 31;
- d) per garantire localizzate condizioni di sicurezza e di estetica funzionale in boschi interessati da attività didattico ricreativa e nei boschi intensamente fruiti, di cui all'articolo 63.

6. Sono prescritti gli interventi culturali volti a contrastare la diffusione delle seguenti specie esotiche a carattere invadente: *Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Acer negundo*, *Broussonetia papyrifera*, *Prunus serotina*, *Humulus scandens* e *Liriodendron tulipifera*. Il contenimento potrà essere attuato mediante abbattimento o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale. In caso di rinfoltimenti e sostituzioni devono essere utilizzate le specie di cui all'Allegato C.

7. Le attività selvicolturali dovranno essere condotte senza l'impiego di mezzi cingolati ed evitando la movimentazione di legnami o altri materiali a strascico. E' inoltre prescritto l'impiego di tecniche e strumentazioni che evitino il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta."

**ALLEGATO C  
(Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali)**

L'intero allegato C è sostituito dalla seguente tabella:

<b>Nome italiano</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Habitus</b>
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	albero
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i>	albero
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i>	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i>	albero
Ontano bianco	<i>Alnus incana</i>	albero
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i>	arbusto

<b>Nome italiano</b>	<b>Nome scientifico</b>	<b>Habitus</b>
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	albero
Castagno	<i>Castanea sativa</i>	albero
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	albero
Corniolo	<i>Cornus mas</i>	arbusto
Sanguinello	<i>Cornus sanguinea</i>	arbusto
Emero	<i>Coronilla emerus</i>	arbusto
Nocciolo	<i>Corylus avellana</i>	arbusto
Biancospino	<i>Crataegus monogyna</i>	arbusto
Ginestra dei carbonai	<i>Cytisus scoparius</i>	arbusto
Fusaggine	<i>Euonymus europaeus</i>	arbusto
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	albero
Frangola	<i>Frangula alnus</i>	arbusto
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i>	albero
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i>	albero
Maggiociondolo	<i>Laburnum anagyroides</i>	arbusto
Ligustro	<i>Ligustro vulgaris</i>	arbusto
Melo selvatico	<i>Malus silvestris</i>	albero
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i>	albero
Platano	<i>Platanus hybrida</i>	albero
Pioppo bianco	<i>Populus alba</i>	albero
Pioppo grigio	<i>Populus canescens</i>	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	albero
Pioppo tremulo	<i>Populus tremula</i>	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>	albero
Ciliegio a grappoli	<i>Prunus padus</i>	albero
Prugnolo	<i>Prunus spinosa</i>	arbusto
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	albero
Rovere	<i>Quercus petraea</i>	albero
Roverella	<i>Quercus pubescens</i>	albero
Quercia farnia	<i>Quercus robur</i>	albero
Spincervino	<i>Rhamnus catharticus</i>	arbusto
Rosa selvatica	<i>Rosa canina</i>	arbusto
Salice bianco	<i>Salix alba</i>	albero
Salicone	<i>Salix caprea</i>	arbusto
Salice ripaiolo	<i>Salix eleagnos</i>	arbusto
Salice fragile	<i>Salix fragilis</i>	arbusto
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>	arbusto
Salice da ceste	<i>Salix triandra</i>	arbusto
Salice da vimini	<i>Salix viminalis</i>	arbusto
Sambuco nero	<i>Sambucus nigra</i>	arbusto
Sorbo montano	<i>Sorbus aria</i>	albero
Sorbo degli uccellatori	<i>Sorbus aucuparia</i>	albero
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i>	albero
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i>	albero
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i>	albero
Olmo montano	<i>Ulmus glabra</i>	albero
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>	albero
Lantana	<i>Viburnum lantana</i>	arbusto
Pallon di maggio	<i>Viburnum opulus</i>	arbusto